



Nel 1759. poi con Ch. Biglietto del 2. Luglio provvedevansi ad una nuova distribuzione dei posti gratuiti, al fine di estendere il beneficio alle terre di nuovo acquisto, dell'alto e basso esonense, del Dodonese, del Vigevanese, delle terre d'oltre Po e del Bobbiese. Otto di tali posti erano proporzionalmente ripartiti fra di esse, di cui tre toglievansi dalla provincia di Gorino, uno da quella di Asti, uno da quella di Casale, uno dalla Città di Alessandria, uno dalla Città e dipartimento di Savigliano ed un altro infine dalla Città di Valenza e Mortara.

Con successivo Ch. Biglietto del 30. giugno 1781. statuivasi che quattro posti venissero in avvenire esclusivamente conferiti a giovani Sardi, di cui due del capo di Cagliari, e due del capo di Sassari.

Son note le vicende del Collegio delle Province durante la Rivoluzione e la dominazione Francese; trasformato in Istituto divisionario, e poscia in Pensionato Accademico, veniva ingrandito, dappoi che il Governo d'allora ne aumentava la dotazione, aggiungendovi alcuni posti gratuiti da considerarsi a giovani Francesi.

Alla compiutata la restaurazione della nostra Monarchia, quello Istituto riprendeva la sua antica denominazione, e con essa le proporzioni e le discipline di prima.

Gli avvenimenti del 1831. inducevano il Governo a chiuderlo in un'alta Università; ed allora promulgavansi varii provvedimenti per regolare il modo, secondo cui i giovani chiamati al beneficio di posti gratuiti potessero godere. Nulla però era mutato quanto alla distribuzione dei posti medesimi.

Fu col Ch. Decreto del 6. aprile 1833. che ebbe luogo un nuovo riparto, giunta il quale stabilivasi che ai quindici posti assegnati per il corso di Filosofia e di Lettere potessero aspirare indistintamente tutti gli Studenti del distretto dell'Università Torinese. Son notevoli nel proemio di quel Ch. Decreto le seguenti parole: « avendo riconosciuto  
« ... che il restringere il numero dei concorrenti, come si praticava  
« finora, coll'aprire il concorso a favore di una sola Città, o di una  
« sola Provincia, qualora sia equata sul numero delle meno popolate, produce  
« non di rado la mancanza dei soggetti abili a profittare del beneficio  
« del posto gratuito che resta talvolta vacante per più anni, abbiamo  
« deciso di prescrivere una nuova inscrizione, con riserva di speciali  
« concorsi per gli studii di Filosofia e di Lettere e di estendere il  
« numero degli aspiranti in ciascun concorso, affinché resti sempre  
« più favorito il Talento in coloro che per ristretta fortuna non subisce  
« in caso di coltivare senza l'aiuto d'un posto gratuito. »

Col successivo Ch. Biglietto del 23. febbrajo 1839. facevasi una altra ripartizione a norma della Tabella riferita qui in calce, la quale, riconfermata dalle LL. PP. del 1846, è ancora attualmente in vigore.

3

Secondo questa nuova disposizione erano acciucati di tre e così portati a diritto i posti gratuiti pel corso di filosofia e lettere, in ciascuno dei quali, giouva ripetere, non erano assegnati in modo particolare a ciascuna Provincia, poteuano e furono assegnati indistintamente, salvo le condizioni di moralità e di povertà, tutti i giovani appartenenti al distretto dell'Università di Torino.

Dallos eguale esposizione vengono a risultare questi tre fatti:

1<sup>o</sup> Che i posti gratuiti di fondazione regia non furono mai riguardati come immutabilmente assegnati ad questa o a quell'altra Provincia, o questa od a quell'altra Città, e quindi il Legislatore si tenne sempre in facoltà di poterli ripartire a seconda delle circostanze e degli interessi comuni dello Stato senza perciò temere di ledere diritti acquistati;

2<sup>o</sup> Che fin dal 1833. il Legislatore riconobbe vigioso il sistema di riparto.

3<sup>o</sup> Che infine senza ragione di equità vennero escluse dal beneficio del conuoto ai posti gratuiti tutte le Provincie dell'antra Liguria.

Al punto su cui imposta ora chiamar la vostra attenzione, quello è di vedere se il riparto attuale sia fatto equamente e se ancora conueniga mantenere il sistema di distribuire detti posti fra le varie Provincie dello Stato.

Al fatto dell'esclusione di tutta la Liguria da un beneficio a cui erano pur chiamate tutte le provincie che costituivano il dominio della casa di Savoia nel passato secolo, di per se vi dice non esser in questa parte usata un'equal misura per tutti i cittadini. Mi potresti dire il Collegio delle Provincie esser uno Substituto giudiciale per l'Università di Torino, e perciò la sua stessa origine lo dice creato a vantaggio di tutti quei giovani dei R. S. Stati, i quali non aurebbe modo di conseguire i loro studj senza cotale aiuto, e perciò il favore accordato alla Sardegna include del tutto una consimile supposizione.

Giustizia adunque vorrebbe che, a seconda di quei principj di eguaglianza i quali ci condussero ad applicar equamente ed omni e vantaggi a tutte indistintamente le Provincie del Regno, anche la Liguria venisse chiamata a parte di questo che è beneficio non lieue.

Ad qual uopo non potrebbe forse bastare un riparto nuovo, se il fatto sarebbe opera di provvido consiglio.

Al sistema di ripartizione poteva parer buono, quando prevaleua l'opinione che lo stato dovesse fino ad un certo punto regolare lo svolgimento delle professioni a misura dei bisogni, di cui esso prendeva deboli spunto consistere. Ma dappoi si trouò il principio del libero

esercizio delle professioni d'arte, non può più esservi ragione per mantenerlo.

Epo anzi conduce a questo scoglio che, allorchando rimane vacante un posto, non si possa talvolta conferire nel corso dell'anno perchè nella Provincia, cui è assegnato, i concorrenti non danno prova dell'idoneità richiesta, mentre invece in altre Province abbondano giovani abilissimi, ai quali pure non si ha modo di dare quel premio e quell'aiuto. Ovvero avviene che nei concorsi aperti contemporaneamente per particolari Province si abbia a veder qui compensato dal giovane che appena toccò l'infimo grado della voluta idoneità, ed invece là solo retribuito d'una magna menzione onorevole tal altro che ebbe nella sua Provincia un concorrente più valente, ma che pure al confronto sarebbe di gran lunga superiore al primo.

Equiva considerazione mi conduce a notare come stabilirsi un sistema di libero concorso fra tutti indistintamente i giovani studenti del Regno, oltre al soddisfare ad un debito di equità coll'attribuire da ogni parte dello Stato il beneficio dei posti gratuiti, si avrebbe un vantaggio grandissimo, qual sarebbe quello di promuovere tra Collegio e Collegio, tra la Scuola ufficiale e la privata in qualunque terra o Città Provinciale, una nobile emulazione che al certo gioverebbe apai a rialzare gli studi. Il concorso diventerebbe così una larga arena, in cui verrebbero a misurarsi studenti Sardi e Savojardi, Piemontesi e Liguri, educati in privato od in pubblico, con tutto quello zelo e quell'ardore che sono proprii di tale età così desiderosa della pubblica lode tanto più ambita quanto più difficile a conseguirsi.

Le quali ragioni fondate su principii che voi riconosceste più di una fiata, parmi debbano farvi raccomandato il progetto di legge che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni.

L'articolo 1<sup>mo</sup> di epo stabilisce in massima il libero e generale concorso, quale elmi annunzando qui sopra, non intendendosi però di ricreare negli aspiranti quelle condizioni che si proposero il fondatore del Collegio delle Province.

Il 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> mirano a determinare il modo degli esami di concorso, la forma del giudizio di espi e del conferimento dei posti. Si crede fosse utile stabilire due annue sessioni per gli esami onde rendere men propizibile la vacanza di alcuno di questi; come si pensi potersi sommar convenientemente l'avvicinar quanto è propizibile tali esami agli aspiranti e perchè espi abbiano a costar meno a giovani i quali già si presuppongono di men che agiata fortuna, e perchè maggior potendo esser il numero dei concorrenti, più maggior riesca l'emulazione.

3

G. An. G.

Però ad assicurarsi nello scaturirsi dei lavori in iscritto, i quali formano forse la parte principale dell'esperimento, quella severità e quella equità che soli possono conferire a questo un carattere solenne e rendere quindi più caro il premio ai vincitori, si creerebbe annualmente una Giunta centrale che, lontana da ogni riguardo locale, fatto un conscienzioso esame, determini il grado di merito di ciascun concorrente.

Al qual giudizio andrebbe poscia ancora soggetto alla revisione del Consiglio Superiore di pubblica Istruzione, e cui spetterebbe promulgare per il conferimento dei posti ai concorrenti più meritevoli, secondo le norme da stabilirsi in un regolamento.

L'articolo 8<sup>o</sup> dichiara esclusi dal beneficio dei posti gratuiti, fuorché nel caso di assoluta povertà, quegli studenti, la cui famiglia abbia dimora fissa nella Città in cui ha sede un'Università di Studi.

Questa esclusione fu fatta per i nati e domiciliati in Sicilia dallo stesso Fondatore del Collegio, per una ragione facile a comprendersi. Per la stessa ragione, estendendosi ora il beneficio dei posti a tutto lo Stato, si avrebbe estendersi a tutte le Città dove hanno un'Università. Però temersi convenientemente restringerla solo a quelli, la cui famiglia abbia un domicilio fisso in tali Città, d'anche fra i nati. In esse sonovi non pochi i quali trasferiti ad abitarvi altrove sarebbe ingiustizia non parificarli ai dimoranti nelle Provincie.

Dopo d'aver poi determinati i modi, secondo cui proprio aspirare ad un posto gratuito ed acquistarlo, sembrava congruo il definire pure i casi in cui si può perderlo o in parte o per sempre.

La suprema convenienza di escludere i men degni e di rafforzare i buoni studi e la disciplina, e d'altra parte lo scopo di qualificarli contro ogni arbitrio chi abbia acquistato meritamente un premio dello Stato suggeriscono il dettato degli articoli che seguono, i quali in massima parte combinano colle disposizioni che presentemente reggono il Collegio della Provincia.

Signori, colle proposte, che qui venni facendovi, io ho fermato l'opinione che si produrrà certamente maggiore ai miei utili ingegni che si educano nelle nostre scuole, e quell'Istituto meglio indirizzato allo scopo per cui fu creato, si renderà sempre più degno di quell'onore che in altri tempi di esso faceva il nostro P. O. B. quando scriveva queste belle parole: « s'informarono in quella detta casa e l'amministrarono e da lei alla luce del mondo letterario e scientifico uscirono i primi intelletti di cui d'allora in poi il Piemonte si sia vantato o si vanta. La più grande diffusione di lumi in tutte le parti delle terre subalpine, transalpine ed ultramarine d'ei Dominii e regni da quell'illustre Emporio principalmente si debbe riconoscerne... » (Storia d'Italia Vol. VIII.)

# Progetto di Legge

## Posti gratuiti di Fondazione Regia nel R. Collegio Carlo Alberto

Pres.

### Articolo 1.<sup>o</sup>

Possono aspirare ai posti gratuiti di fondazione regia nel R. Collegio Carlo Alberto indistintamente tutti gli studenti regnicoli, i quali —  
adempiamo alle condizioni seguenti:

- 1.<sup>o</sup> producano gli attestati d'aver compiuto il corso degli studi secondari fino alla filosofia inclusivamente e di averne superato gli esami;
- 2.<sup>o</sup> facciano constare con attestazione del Consiglio Delegato dei luoghi di nascita e della dimora della propria famiglia, e della ristretta fortuna di questa;
- 3.<sup>o</sup> riportino una fede di buona condotta del Superiore del Collegio in cui compiettero i due ultimi anni di corso.

### Articolo 2.<sup>o</sup>

In due distinte Sessioni dell'anno è aperto un esame di concorso, sempre quando si renda vacante alcuno dei posti indicati nell'Art. 1.<sup>o</sup>; in quei Capo-luoghi di Provincia che saran designati per Decreto Reale.

### Articolo 3.<sup>o</sup>

Una giunta esaminatrice centrale, a cui sono trasmessi i lavori in iscritto dei concorrenti ed i risultati dell'esame verbale, determina i gradi di merito fra di essi.

### Articolo 4.<sup>o</sup>

Il Consiglio Superiore di pubblica istruzione, esaminati tutti i titoli, pronunzia per il conferimento dei posti ai concorrenti più meritevoli, tenuto conto, a parità di voti ripartati su questi, del maggior grado di ristretta fortuna.

Non si fa però luogo al giudizio di merito relativo, qualora nessuno dei concorrenti, nello scrutinio de' suoi esami, sia annoverato fra gli ottimi o almeno fra i buoni.

### Articolo 5.<sup>o</sup>

Gli studenti, la cui famiglia abbia domicilio fisso nelle Città ove ha sede una Università di studi, non possono fruire del beneficio di un posto gratuito, fuorché nel caso di assoluta povertà.

### Articolo 6.<sup>o</sup>

Uno studente, ammesso a godere il beneficio di un posto gratuito, è privato

di esso nei casi infra espressi:

- A. per un mese, quando, senza plausibile motivo, entro i primi dieci giorni dall'apertura degli esami Universitarii, non abbia ottenuto dal proprio Prefetto il non dissentio per presentarsi od, ottenutolo, non superi la prova all'Università almeno a dieci voti legali;
  - B. per due mesi, quando, senza legittimo motivo, non s'abbandoni gli esami prima del quindici Agosto;
  - C. per un anno quando, anche senza legittimo motivo, non si presenti agli esami neppure al Novembre successivo, e nei casi di rimando da un esame annuo o di replicata approvazione a sola pluralità;
  - D. per sempre, quando più di due volte superi gli esami a sola pluralità.
- Inoltre sul soggetto alla perdita parziale o totale della pensione per mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline secondo i casi previsti nel Regolamento del Collegio il quale è da approvarsi con Decreto Reale.

Art. 7.

Il Consiglio Collegiale del Collegio Carlo Alberto è chiamato a pronunciare intorno alla privazione del godimento di un posto gratuito nei casi indicati nei §. A. e B, non che in quelli specificati dall'annuo Regolamento, salvo sempre il ricorso al Ministro.

Negli altri casi, spetta al Ministro il deliberare, previo l'avviso dello stesso Consiglio Collegiale.

Art. 8.

Un giovane decaduto dal beneficio d'un posto gratuito non può più aspirarvi.

Art. 9.

Possono godere la pensione del Collegio que' giovani che vengono provveduti di alloggio e vitto in qualche Ospizio o pubblico Stabilimento od ottengano un pubblico impiego al quale sia annuo uno stipendio.

Art. 10.

Risultando delle economie sul bilancio particolare del Collegio Carlo Alberto, può assegnarsi un sussidio annuo ai giovani laureati più distinti fra gli alunni di esso per perfezionare i loro studi o nell'interno dello Stato od anche all'estero.

Su' parimenti accordarsi ai medesimi la facoltà di prolungare non più di due anni consecutivi alla laurea la loro dimora nello stesso Collegio.

# Stato di riparto de' posti gratuiti di Regia Fondazione a tenore del Regio Biglietto 23. febbrajo 1839.

Distretti di Riforma	Posti di		
	Di medicina Chirurgia	Teologia	Legge
Ciamberi	1.	1.	1.
Albertville	1.	1.	1.
Moutiers	1.	1.	1.
San Giovanni di Moriana	1.	1.	1.
Annecy	1.	1.	1.
Bonneville	1.	1.	1.
Thonon	1.	1.	1.
San Giuliano	1.	1.	1.
Torino, esclusa la Capitale	1.	1.	1.
Biella	1.	1.	1.
Orona	1.	1.	1.
Pinero	1.	1.	1.
Susa	1.	1.	1.
Aosta	1.	1.	1.
Alessandria, esclusa la città e l'antico Contado Alessandino	1.	1.	1.
Vigevano	1.	1.	1.
Mortara	1.	1.	1.
Asti	1.	1.	1.
Casale	1.	1.	1.
Tortona	1.	1.	1.
Voghera	1.	1.	1.
Bobbio	1.	1.	1.
Acqui	1.	1.	1.
Alba	1.	1.	1.
Ara	1.	1.	1.
Cuneo	1.	1.	1.
Fossano	1.	1.	1.
Mondovì	1.	1.	1.
Saluzzo	1.	1.	1.
Savigliano	1.	1.	1.
Novara	1.	1.	1.
Varallo	1.	1.	1.
Lallanza	1.	1.	1.
Domodossola	1.	1.	1.
Vercelli	1.	1.	1.
Viva	1.	1.	1.
Sospello	1.	1.	1.
Oneglia	1.	1.	1.
San Remo	1.	1.	1.
Posti di Lettere e Filosofia per le Province del distretto Universitario di Torino			18
Sardegna { Capo Cagliari			2
{ Capo Sassari			2



*de' fatti*

SESSIONE 1857

N.º 10-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GIOVANOLA, FARINI, BOTTA, DEPRETIS, CAPRIOLO,  
ARNULFO, BOTTERO

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica

(LANZA)

*nella tornata del 26 aprile 1856  
e riprodotto in quella del 9 gennaio 1857*

Posti gratuiti di fondazione regia nel Collegio Carlo Alberto.

Tornata del 17 aprile 1857

SIGNORI,

La vostra Commissione, eletta a far giudizio di questo progetto di legge, inteso principalmente a modificare l'attuale sistema di concorso ai posti gratuiti nel collegio Carlo Alberto, appena congregata, veniva tosto condotta, per proposta di uno de' suoi Membri, a discussione ben altra ed assai più grave; veniva condotta a determinare, se per il progresso degli studi, e nell'interesse degli alunni del collegio non convenga meglio di sopprimere l'istituto Carlo Alberto, per assegnare, a cui spetti il posto gratuito, una pensione mensile onde provveda da per sé, e liberamente, ai bisogni della vita ed alla compiuta sua istruzione.

Adducevasi dal proponente, al quale associavansi altri due commissari:

Persuadere ragione ed esperienza che i convitti, la vigilante custodia, le norme ed i sistemi comuni mal valgono ad avviare giovani *fatti*, e di varia indole, a regolari consuetudini di vivere, all'operoso amore di studio, a misurato esercizio dei propri diritti ed a forte coscienza dei propri doveri.

(40-A)

Per lo contrario, consimili vincoli, siffatti mezzi, troppo sovente sollevano generosi sdegni, eccitano alla resistenza e spingono là dove liberamente non sarebbesi andato mai; anche i più solleciti di materiali interessi ed i più deboli di spirito; il più delle volte, non acconsentono, ma solo s'infingono di piegare, e fannosi così ipocriti a loro vergogna, e danno maggiore della società.

In paese dove spirano aure di libertà efficaci e non temute mal s'addice di mantenere a base di educazione per giovani provetti la custodia e la violenza. A studenti di Università sono ed hanno ad essere sprone e freno bastevoli la prova degli esami, il desiderio dei parenti, il sentimento dello scopo a cui intendono, e l'amor proprio; ogni altro stimolo, ogni altro vincolo non possono che riescire soverchi e funesti.

Non si giova certamente ai serii studi, alle profonde meditazioni col determinarne, in misura comune, le ore, i tempi, i modi; non s'insegna a frenare i desideri immoderati col contrapporvi una porta ed un chiavistello; non si avvezzano i giovani all'amore ed al rispetto della legge, col togliere loro ogni libertà di azione.

Intanto colla soppressione di questo istituto inadatto per tempi che volgono a libertà, e per il senno e la maturità dei suoi convittori, verrebbe pure a far risparmio delle considerevoli spese di sua amministrazione, e così ad ottener modo di assegnare ai *distinti* giovani, a cui viene aggiudicato il posto gratuito, più larghe pensioni mensili, e tali che possano loro bastare al sostentamento non solo della vita, ma a procacciarsi ben anche maggiori e speciali mezzi per più ampi ed efficaci studi.

E se consimile beneficio si volesse estendere (come pur si dovrebbe volere) a maggior numero di giovani, tornerebbe assai agevole il farlo, alienando il vasto locale del collegio che pur rappresenta un valore di oltre il milione, e porsi così in grado di disporre di altri cinquanta o sessanta posti gratuiti ad immanchevole vantaggio della gioventù studiosa, e del nostro avvenire.

Rispondevasi dai quattro commissari che propugnavano l'opposta sentenza:

Non parere che, chiamati a deliberare sul proposto nuovo sistema di concorso ai posti gratuiti, possa loro essere lecito di volgere invece la discussione sulla soppressione dell'istituto Carlo Alberto.

In ogni modo, credere essi fermamente che, seppur tornerrebbe di discutere, e con varia speranza, quando si trattasse d'*istituire* questo collegio, non lo si possa però, né debbasi ora che esiste non solo, ma da oltre un secolo fa sì bella ed illustre prova di sé; per cui, poste salde e profonde radici, trova validissimo appoggio nelle pubbliche simpatie. In un paese che per gran ventura reggesi colla pubblica opinione, non sta bene, né giova di mettere in forse la vita di quelle istituzioni che hanno sì manifesti il suo voto e la sua fede.

Altronde, a qual pro rappresentarci astrattamente e con foschi colori la *vita collegiale* per inferirne mali e tristizie; non val forse meglio adoprare freddamente a riconoscere se le lamentate e lamentevoli condizioni funestino davvero l'istituto Carlo Alberto?

Ivi (lo chiarisce il regolamento ed è notorio) ben lungi di assoggettare l'alunno a stretti vincoli, a molesta custodia, ad intollerabile violenza, viene egli abbandonato quasi a se stesso ed al proprio governo, e per assistere alle lezioni universitarie, e per recarsi a diporto, due ore ciascun giorno, e per attendere alle lezioni pratiche, ed all'assistenza negli spedali: all'Università, al passeggio; agli spedali il convittore è pienamente libero; è nella condizione di ogni altro studente; ed è molto se gli si offre occasione di ricordare il collegio. Ove adunque i denunziati pericoli e i temuti danni....?

In sostanza, nel collegio il convittore non ha a sottomettersi che a leggi pressochè identiche a quelle che governano una ben ordinata famiglia, dove sono pure assegnati determinati tempi per determinati uffici: a meno pertanto non vogliasi che abbia il *minorenne* ad andare sciolto anche da ogni vincolo domestico, non può ragionevolmente credersi troppo gravoso e molesto quello del collegio Carlo Alberto, dove sta egli come sarebbe in sua famiglia.

Sono giovani *fatti*, è vero; ma appunto per questo maggiori sono i pericoli che li minacciano; maggiore perciò la necessità che siavi chi vegli sulla loro inesperienza; e se appunto per questa necessità le leggi non gli sciolgono dal vincolo dell'autorità paterna, come e perchè non vi avrà ad essere chi possa compiere l'ufficio del padre, quando per attendere agli studi sono essi costretti a vivere lungi da lui e dalle sue cure?

Il Governo deve essere di loro sollecito assai, non solo perchè traggono mezzi di studio e di onorevole avvenire dalla pubblica liberalità, ma perchè non può nè deve tollerare che corrano certo rischio di andar fallite e perduti le più belle speranze della patria ed i copiosi frutti di quel distinto ingegno di cui somministrava sicura prova l'esito del concorso. E per il pubblico interesse adunque, e per questa sua benevola sollecitudine incumbe strettamente al Governo di far opera per avviare questi *distinti* giovani ad ordinate consuetudini, per soccorrere alla loro inesperienza, per isvolgere più ampiamente la loro intelligenza ed accrescere il corredo delle loro cognizioni;

Quindi la necessità si mantenga e si encomi quest'istituto, dove, conservate le leggi di famiglia, sono assegnati ai giovani speciali ed abbondevoli mezzi di larga istruzione, ed è lasciato modo al benefico consorzio di tanti buoni, ad immanchevole e singolare vantaggio di tutti.

E se è bene, o meglio, è necessario, si mantenga il collegio (come facevasi di dimostrare), torna superfluo almeno di accennare al proposito, e al desiderio che se ne vada il locale

(10-A)

4

e si risparmino le spese di sua amministrazione, per accrescere la somma ed il numero delle cosiddette *borse*; perciocchè, durando il collegio, non può far d'uopo di alcun aumento alla pensione mensile, ed il *locale* rimane senza dubbio indispensabile; e, ciò che è più, rimane *bastevole* ad accogliere quanti sono e possono essere i giovani, a cui nel nostro Stato riesca, per mezzo degli esami di concorso, di dare efficace prova di distinto ingegno, e siano nelle prescritte condizioni per aspirare ad un posto gratuito.

Nè poteva meglio valere a sollevare dubbiezze od esitazione la sopraggiunta petizione di ottantasei convittori. È troppo naturale che aspirino essi anche a vita più libera e meno inceppata, non fosse che per conseguire quello che loro è ricusato.

È troppo naturale che il giovane non sappia diffidare di sé e delle sue forze, inconscio, sovente com'è, dei gravi pericoli a cui corre incontro; quindi, lo stretto obbligo del padre, il diritto ed il dovere della società di sovvenire alla rischiosa giovinezza; di frenarne gl' inconsiderati, avvegnachè generosi impeti; di far giudizio di quello che al giovane meglio si convenga, e di volerlo, nonostante i precipitosi suoi richiami.

Spiacque tuttavia alla Commissione, e non sa tacerlo, spiace il riconoscere, come fra gli ottantasei convittori, che sottoscrissero alla petizione, abbianvene ben oltre *quaranta* che sono ancora minorenni di età; pareva non dovesse essere ignorato da loro che lo Statuto ricusa al minorenne il diritto di volgere petizioni al Parlamento.

Infine la proposta soppressione del collegio Carlo Alberto fu messa a partito e respinta alla maggioranza di *quattro* voti contro *tre*.

Alcuni giorni dopo radunavasi ancora la Commissione per procedere nella disamina degli articoli; ma non fuvvi modo di farlo; perciocchè sorse uno de' suoi Membri, che pur apparteneva alla maggioranza la quale respinse la dibattuta soppressione: sorse a proporre che del mantenuto collegio si adoprassero a trar partito meglio che non siasi fatto in addietro. A quest'uopo enunciava un suo pensiero, cui disse non ancora bastevolmente meditato e svolto nella sua mente: il pensiero di convertire l'istituto Carlo Alberto anche a beneficio di una *scuola normale*, che valga a fornire il paese di valenti insegnanti.

Accolsero questo pensiero con singolare favore i tre Membri che avevano già propugnata la soppressione del collegio: lo respinsero e con tutte le forze i tre altri commissari che furono gran parte della maggioranza che oppugnava e rigettava la proposta soppressione.

Pareva a costoro che l'accennata *conversione* a scuola normale mirasse, per gran parte, a quella *soppressione* che veniva già riprovata dalla maggioranza, ed a cui non era bene, sott'altra forma, di ricondurre la discussione.

Ma poichè soggiungeva il proponente che il pensiero suo ve-

niya e sarebbe pur sempre franteso, se non gli si lasciava modo di esprimerlo in ordinato progetto che assumeva di compilare in breve spazio di tempo; la Commissione perciò determinava di riservare la discussione e la deliberazione al giorno in cui sarebbesi presentato tale progetto.

Per circostanze poi, di cui non vuolsi fare aggravio ad alcuno, trascorse lungo tempo, prima che la Commissione si riadunasse ed ancora in numero appena di cinque membri; perciocchè e cure private ed ostinata infermità tolsero di poter intervenire a due dei commissari che avevano già votato per la proposta soppressione del collegio.

In quest'adunanza presentavasi il progetto di conversione del collegio in scuola normale; proponevasi sostanzialmente: si dividesse in due giuste parti la somma di lire 94,000 sinqui annualmente sopperita dal Governo, per assegnare lire 47,000 al mantenimento, nell'istituto Carlo Alberto, di quaranta posti gratuiti per chi aspirasse alla carriera dell'insegnamento; e per costituire colle altre lire 47,000 tante borse da 75 lire mensili ciascuna da corrispondersi fuori del collegio agli studenti leggi, medicina e matematica, a cui fosse stato aggiudicato un posto gratuito.

Sembrava questo al proponente ottimo provvedimento; perciocchè, nel mentre con esso scioglievansi (a suo dire) quei vincoli che da molti giudicavansi inutili e inefficaci, venivasi in un tempo a soddisfare al supremo ed urgente bisogno di creare un capace e numeroso personale insegnante, di cui hanno sì grand'uopo le molteplici scuole che vanno ogni giorno aprendosi;

Ne dava la Francia, soggiungea, e mantiene assai eloquente l'esempio; e debito nostro di tenervi dietro, seppure ne preme davvero che non scapiti ogni dì più la pubblica istruzione.

Ma lo stesso non parve alla maggioranza della Commissione.

È certo, dicevasi, che, assegnando il collegio a quei soli quaranta che aspirano alla carriera dell'insegnamento, viensi in sostanza a sopprimerlo per la maggior parte degli attuali alunni; e questo certamente in contraddizione alle già prese determinazioni.

È bene, senza dubbio, sorga anche nel nostro paese una compiuta scuola normale superiore; ma non è bene, né necessario che sorga sulle ruine dell'istituto Carlo Alberto.

Del resto, se credesi davvero sconvenire i vincoli del collegio agli studenti leggi e medicina, perchè sconyengono, dicesi, a giovani fatti, come vorrebbonsi e si potrebbero poi mantenere per gli alunni della scuola normale che pure sarebbero nelle identiche condizioni d'età e di senno?

Inoltre, colla creazione di quei quaranta posti gratuiti per la determinata carriera dell'insegnamento verrebbe a ricadere nel vizioso sistema cui giustamente condanna l'attuale progetto di legge, verrebbe a violare il giusto, quanto utile principio di libera scelta della professione; perciocchè

(10-A)

quanti giovani abbiano in animo, e per ingegno sentano potenza di attendere agli studi universitari, ove non riesca loro di conseguire una delle 40 o 50 borse riserbate agli studenti leggi, medicina e matematica, saranno pure costretti di rivolgersi ai posti gratuiti della scuola normale, comunque non sentano inclinazione, nè siano forniti delle speciali qualità indispensabili alla dura e difficile professione dell'insegnante; sicchè al male della commessa violenza aggiungerebbesi quello pure, altrettanto grave, di avere poi *meno otti* maestri.

Messa pertanto a partito la surriferita proposta di fare del collegio Carlo Alberto una scuola normale, venne pure dalla maggioranza respinta.

Ora del progetto di legge:

La Commissione unanime applaude al proposito del ministro proponente, di preferire al sistema di ripartizione, ossia di concorso *provinciale*, il sistema di concorso *generale* fra tutti indistintamente i giovani studenti del regno, lasciando anche libero a loro di determinare allo studio di quali scienze amino meglio di applicarsi, o per già manifeste inclinazioni, ovvero per concepite speranze di trarne poi maggiori e più certi vantaggi.

Coll'assegnare (come ebbesi a fare sinqui) un determinato numero di posti gratuiti per ciascuna provincia, limitando il concorso, per il loro ottenimento, ai giovani studenti della provincia stessa, viensi di necessità ad assumere obbligo di aggiudicare il posto gratuito a chi nella provincia faccia prova di *maggiore idoneità relativa*.

Or bene: accade sovente (ed è naturale assai) che questa idoneità *maggiore*, perchè misurata in angusta cerchia, scompaia, ove si raffronti a quella che risultava da identica prova fatta in altre provincie da altri concorrenti, ai quali nondimeno sfuggiva il posto gratuito, perchè erano ivi superati da migliori di loro;

Quindi dal sistema di *ripartizione* la troppo probabile e frequente ingiustizia che i posti gratuiti, i quali pur sono dello *Stato*, si aggiudichino a molti di loro che si chiarirono nello *Stato* assai inferiori ad altri a cui pur sono ricusati.

Ma non è questa la *sola* lamentevole conseguenza del vizio dell'attuale sistema di ripartizione; avviene anche per esso che i posti gratuiti, i quali in alcune provincie non sono aggiudicati ad alcuno, perchè non fuvvi fra i concorrenti chi riescisse a far prova della richiesta idoneità, abbiano a rimanere vacanti, comunque in altre provincie sianvi parecchi che chiarivansi idonei.

Or dunque, poichè a questi lamentevoli fatti viene senza dubbio ovviato col proposto sistema di concorso *generale* fra tutti indistintamente i giovani studenti del regno, sicchè l'*idoneità relativa* abbia a misurarsi da tutta la *massa* dei concorrenti; ed il posto gratuito venga aggiudicato al *più idoneo* fra tutti, ovunque egli si trovi; e perciò che non puossi esitare ad accogliere questo sistema siccome il più giusto, il

più sicuro, il meglio conducevole allo scopo dell'istituzione dei posti gratuiti; tanto massime che per esso verrebbe pure a cessare immediatamente un'altra enormezza: l'esclusione, sin qui tollerata, delle provincie liguri da ogni partecipazione al beneficio dei posti gratuiti di spettanza dello Stato.

Nè meno profittevole e giusta si appalesa la rafferzata modificazione per la quale viene ad esser libero il concorso per tutti indistintamente i posti gratuiti. Per tal modo vien rimosso il pericolo che, per conseguire il posto gratuito vincolato alla scienza, non sia astretto il giovane ad attendere a studi a cui non propende, e per i quali è meno idoneo. E bene si abbandoni finalmente il pensiero di regolare lo svolgimento delle professioni; perciocchè è pur sempre la inutile e sovente la dannosa e molesta sollecitudine quella che spinge a farsi interpreti dei bisogni della società, per sovvenirvi fittiziamente e con violenti mezzi, quasi a questo non bastino, ed abbondevolmente, gl'interessi e le tendenze individuali.

Accettato pertanto il *principio* sostanziale, da cui viene informato il progetto di legge, limitavasi la vostra Commissione a suggerire poche modificazioni ad alcuni articoli, delle quali è debito rendervi ragione, almeno per semplici cenni:

Al n° 3 dell'articolo 1° richiedesi una fede di buona condotta dal *superiore del collegio* in cui ebbe l'alunno a compiere i due ultimi anni di corso. Parve alla Giunta che con tale disposizione si trascurasse di tener conto del caso in cui gli studi non si fossero compiuti in un *collegio*; come pure le parve tornare meglio assai, e per il giovane e per il Governo, di non abbandonare sì delicato, quanto importante giudizio, ad una sola persona; perciò propone che la fede sia del provveditore e dei professori degli ultimi due anni di corso.

All'articolo 3° è statuito che la prova del concorso debba farsi con *lavori in iscritto* e con *esame verbale*.

Il giudizio dei *lavori in iscritto* viene affidato ad una sola Giunta centrale; quello dell'*esame verbale* a speciali Giunte elettte nei capoluoghi di provincia da designarsi con decreto reale; e ciò anche a risparmio delle considerevoli spese che i concorrenti avrebbero a sostenere, ove per l'esame verbale venisse loro fatto obbligo di recarsi tutti in una determinata località.

Or bene; parve alla Commissione che per tal modo, quanto riescirebbe certo ed uniforme il giudizio pronunziato sui *lavori in iscritto*, perchè giudizio di una sola Giunta, altrettanto verrebbe necessariamente ad essere vario e mal sicuro quello sull'*esame verbale*, perchè giudizio di tante Giunte, quanti forse sono i capoluoghi di provincia. E ciò, tanto più, che la prova dell'*esame verbale* è di sua natura incerta sempre; poichè la misura della sua difficoltà sta tutta ed arbitraria nel volere degli esaminatori; epperò conveniva facilmente la Commissione nel partito di proporre che la prova del concorso si limiti ai *lavori in iscritto*; e perchè all'efficacia del concorso non seppa ravvisare indispensabile l'esame verbale,

e perchè in ogni modo non è coi vari ed incerti elementi somministrati da consimile esame dettato in varie località e da diversi esaminatori che si possa mai venire ad un retto e sicuro giudizio dell'idoneità *relativa* dei concorrenti.

Coll'articolo 6° si statuisce la pena della privazione ora appena *temporaria*, ora *definitiva* del posto gratuito.

La Commissione riconobbe giusto quanto necessario che si possa privare *definitivamente* del posto gratuito il giovane che per gravi o frequenti mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline del collegio riesca di funesto esempio ai suoi compagni e renda malagevole il regolare andamento del convitto. Non è certamente da tollerarsi che per l'inecondotta o l'indisciplina di pochi tristi od inconsiderati abbiano i molli buoni a soffrirne danno o molestia.

Riconobbe giusto parimente e necessario che egual pena possa infliggersi a coloro che per due volte non ottennero nella *prova annuale* che la sola pluralità dei voti, o meglio appena di *otto decimi* del complessivo numero dei *punti* di cui dispongono gli Esaminatori, oppure hanno a ripetere l'anno di corso, perchè o non presentaronsi agli esami o vi furono *rimandati*.

Col venir meno alla prova degli esami, per gran parte, distrugge il giovane quella presunzione di *distinto ingegno*, per cui soltanto venivagli aggiudicato il posto gratuito; e così cessa in lui ogni giusto titolo per fruire più oltre di quel beneficio che vuol essere tosto conferito ad altro più meritevole; o quanto meno lascia presunzione di tale trascuranza lungo l'anno che non può tollerarsi vada impunita anche per il regolare andamento del convitto.

Ma invece non crede la Commissione alla giustizia ed alla efficacia della pena di privazione *temporaria* del posto gratuito per uno o due mesi o per un anno, perchè non sa credere alla giustizia di una pena che colpisce unicamente nelle sostanze il padre a cui nulla può essere accagionato, e lascia intanto la colpevole negligenza dello studente affatto impunita.

Nè oppongasi che ciò abbia a dirsi tanto più per la maggior pena della privazione *definitiva* del posto. Questa la s'infligge allora solo che lo richiegga incontrastabile necessità a cui sia forza piegare.

Altronde vuol giustizia che il posto sia tolto all'*indegno* anche per non privarne il *meritevole* a cui non potrebbero altrimenti aggiudicare.

Infine, è pur da apporre al padre se non venne il figlio, sin dalla prima età, educato a frenare le disordinate tendenze, a rispettare la legge, ed a non sconoscere i diritti altrui e gli altrui interessi.

Del resto, come giudicare indispensabile la pena della privazione *temporaria* del posto, quando è certo che, a scuotere il giovane dal lamentato torpore, seppure non possono bastare le discipline del collegio e le reiterate *prove* a cui viene il giovane assoggettato lungo l'anno, basterà certa-



mente quest'articolo 6°, col quale è minacciata la pena della privazione *definitiva* « per frequenti mancamenti nell'osservanza delle discipline del collegio? »

Forse ad efficace eccitamento gioverebbe assai meglio di statuire che il giovane trascurato perda irreparabilmente ogni diritto al beneficio eventuale a cui accenna l'ultimo articolo di questo progetto; forse a scuotere ed a reprimere la sua negligenza nel presentarsi agli esami gioverebbe anche più di stabilire per regolamento, che, trascorsi i primi dieci giorni dall'apertura degli esami universitari, se non riesci al giovane di acquistare titolo a presentarsi, non lo si possa più ammettere che nel mese di novembre; così scorreranno per lui meno liete le vacanze autunnali funestate dal continuo pensiero dell'esame e de' suoi pericoli; insomma si avvisi a cercar mezzi efficaci, quanti più vogliansi, per iscuotere o reprimere la negligenza, purchè non vengasi mai, senza che necessità lo esiga, a minacciare una pena che cade là dove non sta la colpa.

All'articolo 40 infine col quale viene assegnato sulle economie del bilancio un sussidio eventuale ai giovani laureati più distinti fra gli alunni del collegio, la Commissione vi propone un'aggiunta intesa ad estendere tale beneficio a quelli che per avventura avessero vinto il posto gratuito, e tuttavia non abbiano potuto fruirne per ciò solo che la loro famiglia ha stabile domicilio in una delle città ove ha sede un'Università di studi, siccome viene determinato dal precedente articolo 5° di questo progetto.

Parve alla Commissione che se eravi bastevole motivo di ricusare il godimento del posto gratuito all'alunno che, anche senza di esso, poteva proseguire la carriera degli studi, giovandosi del facile mezzo che gli prestava il domicilio della sua famiglia, non eravi certamente per ricusargli quella sovvenzione che assegnasi al giovane per perfezionare gli studi fatti, recandosi anche in estero paese. In questo caso la necessità della sovvenzione non viene per niente scemata dal domicilio della famiglia. Esige pertanto giustizia che non si ricusi a chi acquistava titolo ad ottenerla, vincendo nel concorso il posto gratuito.

Signori, la riforma a cui intende questo progetto di legge è vivamente richiesta da giustizia e dal pubblico interesse. Non v'ha dubbio, voi non esiterete ad avvalorarlo del vostro voto, come la vostra Commissione ha l'onore di proporvi.

CAPRIOLO, *relatore.*

# 3° ~~dispositivo~~ *una fede di buona condotta del Collegio Consiglio del Collegio in cui compiono i due ultimi anni di corso; o se provenienti da scuole private, presentino un attestato del sindaco e del provveditore del Comune in cui negli ultimi due anni ebbero domicilio.*

10

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

Possono aspirare ai posti gratuiti di fondazione regia nel R. Collegio Carlo Alberto indistintamente tutti gli studenti regnicoli, i quali adempiano alle condizioni seguenti:

1° Producano gli attestati di aver compiuto il corso degli studi secondari fino alla filosofia inclusivamente e di averne superato gli esami;

2° Facciano constare con attestazione del Consiglio Delegato dei luoghi di nascita e della dimora della propria famiglia e della ristretta fortuna di questa;

# 3° ~~Ripertino una fede di buona condotta del superiore del Collegio in cui compiono i due ultimi anni di corso.~~

~~Art. 2.~~

In due distinte sessioni dell'anno è aperto un esame di concorso, sempre quando si renda vacante alcuno dei posti indicati nell'art. 1, in quei capo-luoghi di provincia che saranno designati per decreto reale.

~~Art. 3.~~

Una Giunta esaminatrice centrale, a cui sono trasmessi i lavori in iscritto dei concorrenti ed i risultati dell'esame verbale, determina i gradi di merito fra di essi.

~~Art. 4.~~

# # Il Consiglio Superiore di pubblica istruzione, esaminati tutti i titoli, pronunzia per il conferimento dei posti ai concorrenti più meritevoli, tenuto conto, a parità di voti riportati da questi, del maggior grado di ristretta fortuna.

Non si fa però luogo al giudizio di merito relativo, qualora nessuno dei concorrenti nello squittinio de'suoi esami sia annoverato fra gli ottimi od almeno fra i buoni.

~~Art. 5.~~

Gli studenti, la cui famiglia abbia domicilio nelle città ove ha sede una Università di studi, non possono fruire del beneficio di un posto gratuito, fuorchè nel caso ~~di assoluta po-~~ *vertà.*

~~Art. 6.~~

Uno studente, ammesso a godere il beneficio di un posto gratuito, è privato di esso nei casi infra espressi:

A Per un mese, quando, senza plausibile motivo; entro i primi dieci giorni dall'apertura degli esami universitari, non abbia ottenuto dal proprio Prefetto il non dissenso per presentarsi od, ottenutolo, non superi la prova all'Università almeno a pieni voti legali;

B Per due mesi, quando, senza legittimo motivo, non subisca gli esami prima del 15 agosto;

C Per un anno, quando, anche senza legittimo motivo, non si presenti agli esami neppure al novembre successivo, e nei

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Possono aspirare, ecc., come contro.~~

~~1° Producano gli attestati, ecc., come contro.~~

~~2° Facciano constare, ecc., come contro.~~

~~3° Ripertino una fede di buona condotta dal regio-provveditore e dai professori degli ultimi due anni di corso.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~ *Ogni anno è aperto un esame di concorso ai posti gratuiti vacanti, in quei capo-luoghi di provincia che saranno designati per Decreto Reale.*

~~Art. 3.~~

Una Giunta esaminatrice centrale, a cui sono trasmessi i lavori in iscritto dei concorrenti, determina i gradi di merito fra di essi.

~~Art. 4.~~

~~Il Consiglio superiore, ecc., come contro.~~

Non si farà però luogo al giudizio di merito relativo; qualora nessuno dei concorrenti nello squittinio del suo esame sia annoverato fra gli ottimi od almeno fra i buoni.

~~Identico al qui contro.~~ *I concorrenti più deboli non attendono alle prove di insegnamento che per assoluta deficienza di mezzi non possano intraprendere una carriera universitaria.*

~~Art. 6.~~

Uno studente ammesso a godere il beneficio di un posto gratuito è privato di esso nei casi infra espressi:

1° Per gravi o frequenti mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline del Collegio;

2° Quando per due volte non abbia superato gli esami che a sola pluralità di otto decimi di punti, ovvero abbia a ripetere l'anno di corso, perchè senza legittimo motivo non si presentò all'esame, o vi fu rimandato.

# # *Art. di:  
L'esame verbale sarà pubblico.  
Ogni giorno sulle materie dei lavori in iscritto e sopra questi offerti a posto, che però l'esaminatore interrogando svolgerà come cada più convenientemente.*

casi di rimando da un esame annuo o di replicata approvazione a sola pluralità;

D Per sempre, quando più di due volte superi gli esami a sola pluralità.

Inoltre va soggetto alla perdita parziale o totale della pensione per mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline, secondo i casi previsti nel Regolamento del collegio, il quale è da approvarsi con Decreto Reale.

~~Art. 7.~~

Il Consiglio collegiale del collegio Carlo Alberto è chiamato a pronunciare intorno alla privazione del godimento di un posto gratuito nei casi indicati nei §§ A e B, non che in quelli specificati dall'accennato Regolamento, salvo sempre il ricorso al ministro.

Negli altri casi spetta al ministro il deliberare, previo l'avviso dello stesso Consiglio collegiale.

~~Art. 8.~~

Un giovane decaduto dal beneficio d'un posto gratuito non può più aspirarvi.

~~Art. 9.~~

Cessano di godere la pensione del collegio quei giovani che vengano provveduti di alloggio e vitto in qualche regio o pubblico stabilimento, od ottengano un pubblico impiego al quale sia annesso uno stipendio.

~~Art. 10.~~

Risultando delle economie sul bilancio particolare del collegio Carlo Alberto, può assegnarsi un sussidio annuo ai giovani laureati più distinti fra gli alunni di esso per perfezionare i loro studi, o nell'interno dello Stato od anche all'estero.

Può parimente accordarsi ai medesimi la facoltà di prolungare non più di due anni consecutivi alla laurea la loro dimora nello stesso collegio.

*I per due volte fin rimandato all'esame <sup>annuale</sup> finale, e*

~~Art. 7.~~

Il Consiglio collegiale del collegio Carlo Alberto è chiamato a pronunciare intorno alla privazione del godimento di un posto gratuito, salvo sempre il ricorso al ministro.

~~Art. 8.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 9.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 10.~~

Risultando delle economie sul bilancio particolare del collegio Carlo Alberto, può assegnarsi un sussidio annuo per perfezionare i loro studi, o nell'interno dello Stato od anche all'estero, ai giovani laureati più distinti fra gli alunni di esso, non che a quelli che, presentatisi al concorso, vinsero il posto, e tuttavia non ne fruiro in conseguenza del disposto del precedente art. 6°.

Agli alunni del collegio può anche accordarsi la facoltà di prolungare non più di due anni consecutivi alla laurea la loro dimora nello stesso collegio.

*Approvato nella tornata del 26. Maggio 1897.  
Nelli*